

ASSENZE PER MALATTIA

DEL PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

a cura di Libero Tassella, da Scuola&Scuola

Riferimenti normativi:

Art. 23 del C.C.N.L. del 4.8.1995 con le modifiche di cui all'art. 49 del C.C.N.L. DEL 26.5.1999 art. 17 del CCNL del 24.7. 2003.

L'assenza per malattia si configura come un diritto e non interrompe il rapporto di lavoro, il docente collocato in malattia conserva tutti i diritti e tutti gli obblighi connessi al suo stato. La discrezionalità dell'Amministrazione scolastica è limitata al solo accertamento dell'esistenza dei presupposti, cioè l'esistenza dell'infermità e il giudizio sugli effetti temporaneamente invalidanti. Cosicché, una volta accertato il carattere temporaneamente invalidante della malattia, l'assenza per motivi di salute non può essere negata. Le assenze per malattia sono autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Durata.

La durata massima dell'assenza per malattia è stabilita in 18 mesi (548 gg.) indipendentemente se usufruita in un unico periodo senza soluzione di continuità o frazionatamente in più periodi, in questo caso si sommano tutti i periodi di assenza per malattia fruiti nell'ultimo triennio precedente l'ultimo episodio morboso, i tre anni dunque sono un arco temporale mobile che va verificato di volta in volta.

I periodi di assenza per malattia entro i 18 mesi non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Essi sono computati per intero ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché del trattamento di fine rapporto. Sono inoltre validi ai fini della maturazione del diritto alle ferie e alle festività soppresse. Non sono invece validi ai fini del compimento del prescritto periodo di prova o dell'anno di formazione.

Allo scadere dei 18 mesi, qualora sussistano particolari motivi di gravità, il docente può chiedere a domanda un ulteriore periodo di 18 mesi senza retribuzione, ai soli fini della conservazione del posto. Tali periodi di assenza privi di contribuzione, se successivi al 31.12.1996, ai sensi del D. Lvo n. 564 del 16.9.1996, possono, a domanda, essere riscattati ai fini pensionistici dagli interessati. Prima di autorizzare l'ulteriore periodo d'assenza, l'Amministrazione scolastica deve procedere all'accertamento delle condizioni di salute presso l'ASL, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

Allo scadere dei limiti massimi d'assenza oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento diagnostico, il docente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo l'indennità sostitutiva di preavviso. Il docente, dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore Regionale sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa nazionale. Si procede altresì alla risoluzione del rapporto di lavoro, riconoscendo l'indennità di preavviso, qualora il docente sia stato dichiarato inidoneo all'insegnamento ma idoneo ad altri compiti, allorché il docente non richieda

l'utilizzazione ad altra mansione. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in merito le norme speciali richiamate dall'art. 23 comma 7 del CCNL 4.8.1995 che garantiscono il diritto alla conservazione del posto per coloro che sono affetti di TBC e le norme contenute nella legge 26.6.1990 n. 162 assorbita dal DPR 9.10.1990, n. 309 che garantiscono il diritto alla conservazione del posto per coloro che partecipano o assistono familiari a progetti terapeutici.

Come computare i periodi di assenza per malattia?

I periodi d'assenza per malattia non possono superare in un triennio la durata complessiva di 18 mesi secondo quanto stabilito dall'art. 23, primo comma del CCNL del 4.8.1995 e dall' art 17 del CCNL del 24.7.2003. Il computo dei periodi di assenza deve essere fatto per mesi e non per giorni, i mesi devono essere considerati indipendentemente dal numero dei giorni in essi contenuti, sia quando l'assenza venga effettuata in un'unica soluzione, sia quando si tratta di più periodi senza interruzioni. Nel computo del mese si deve tener conto del giorno iniziale e non deve essere compreso il giorno finale.

Ad esempio, la richiesta di un mese di assenza a decorrere dal 10.2.2003 va concessa fino al 9.3.2003, la richiesta di due mesi dal 16.9.2003 al 15.11.2003; la richiesta di 30 giorni dal 15.2.2003 va concessa fino al 16.3.2003.

Qualora le richieste di assenza si riferiscono a periodi di giorni non continuativi, i mesi si considerano tutti di 30 giorni. Così, ad esempio, 18 mesi di assenza corrispondono a 548 giorni ($365:12 \times 18$), per cui ipotizzando un docente che ad una prima assenza per malattia di 14 mesi ($gg.456 = 365:12 \times 14$) faccia seguire una seconda richiesta di 80 giorni, l'eventuale terza richiesta non potrà superare il 12 giorni ($456+80+12$)=458.

RAPPORTO TRA ASSENZA PER MALATTIA E GIORNI FESTIVI.

Assenza per malattia e giorni festivi.

I giorni festivi iniziali e terminali di un periodo d'assenza per malattia non devono essere compresi nell'assenza stessa. I giorni festivi intermedi compresi in un periodo d'assenza per malattia devono essere computati nel calcolo delle giornate di assenza.

I giorni festivi intercorrenti tra la fruizione senza interruzione di due periodi di assenza per malattia devono essere compresi nei relativi giorni di assenza.

I giorni festivi intercorrenti tra un periodo di assenza per malattia e uno di ferie o di aspettativa per famiglia devono essere compresi nei relativi giorni di assenza.

Nel caso di un docente assente il venerdì, il sabato per malattia, il lunedì sia il suo giorno libero, il martedì si assenti di nuovo per malattia, la domenica e il lunedì determinano una interruzione del periodo di malattia solo se il docente si sia reso disponibile per la ripresa del servizio, diversamente non essendoci la stata la ripresa del servizio, deve essere considerato un unico periodo di assenza per malattia.

Trattamento economico.

- a) nei primi 9 mesi intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato (nell'ambito di tale periodo per malattie superiori a 15 gg. lavorativi in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al docente compete anche ogni trattamento economico a carattere fisso e continuativo)
- b) al 90% della retribuzione dal 10° al 12° mese;
- c) al 50% della retribuzione per gli ulteriori dal 13° al 18° mese;
- d) nessuna retribuzione per l'ulteriore periodo di assenza di 18 mesi.

Il trattamento economico dovuto al docente durante i 18 mesi di assenza, durante i quali egli ha diritto alla conservazione del posto, va riferito al triennio, determinato, sommando all'ultimo episodio morboso, tutte le assenze per malattia verificatesi in precedenza nel triennio. Ad esempio, se il dipendente è assente per malattia per il periodo dal 10.4.2003 al 15.8.2003, il triennio nell'ambito del quale sommare i periodi d'assenza decorrerà dal 16.8.2000 ed avrà termine il 15.8.2003. Nel suddetto periodo, tutte le assenze per malattia si sommano, sia agli effetti della determinazione della durata massima (18 mesi), sia agli effetti della retribuzione.

Assenze per gravi patologie.

In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei 180 giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate dalla competente ASL. Pertanto per tali assenze spetta l'intera retribuzione. Sarà necessario che la competente ASL certifichi in maniera chiara e inequivocabile che il docente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti legate a gravi patologie, indicando chiaramente i periodi di durata di tale invalidità.

L'art. 23 comma 8 bis del CCNL 26.5.1999 e l'art. 17 comma 9 del CCNL del 24.7.2003 disciplinano l'assenza per malattia dovuta a gravi patologie. Di seguito si intendono chiarire dubbi e perplessità in merito all'applicazione della norma contrattuale.

Quali assenze sono comprese nelle gravi patologie?

Le gravi patologie, per le quali è prevista la retribuzione intera e sono escluse dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, non sono espressamente specificati dalla norma contrattuale che si limita ad affermare che si deve trattare di una grave patologia. La gravità della patologia non può essere rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico, ma deve essere accertata e certificata dalla competente ASL. Inoltre la gravità della patologia deve essere collegata all'effettuazione di terapie che per loro natura e modalità di svolgimento possono essere temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il docente.

Nella certificazione che il docente deve esibire non solo deve essere espressamente specificato che si tratta di una grave patologia, ma anche il tipo di terapia.

La certificazione contenente le gravi patologie e le relative terapie che devono essere effettuate deve essere rilasciata dai medici dell'ASL. Quindi può essere il medico di famiglia come il medico specialista dipendente dall'ASL. Non è idonea la certificazione rilasciata dal medico specialista al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale.

Comunicazione dell'assenza alla scuola.

L'assenza per malattia, salvo l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata (per telefono, per fax, per telegramma o per altre vie brevi) all'istituto scolastico o educativo di servizio tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

Certificazione medica.

Il docente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro e non oltre i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o dell'eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

La decorrenza dell'assenza non necessariamente deve coincidere con la data del rilascio del certificato medico. Nella pratica si possono determinare i seguenti due casi. Il certificato è rilasciato con decorrenza dallo stesso giorno in cui il docente ha prestato servizio (la mattina la-

vora e nel pomeriggio si ammala), in tal caso se la prognosi è di 20 giorni, l'assenza dal servizio è per 19 giorni, perché il 20° giorno coincide con il giorno del rilascio del certificato. Il certificato attesta che il docente dichiara di essersi ammalato dal giorno immediatamente quello del suo rilascio, in tal caso il certificato copre anche tale giorno di assenza. Per il conteggio della prognosi, il conteggio partirà non dalla data del rilascio del certificato bensì da quella attestata dal medico, cioè dalla data in cui il docente ha dichiarato di essersi ammalato (cfr. Sentenza del Pretore di Lecco 30.4.1988). Di seguito si riporta un esempio per chiarire questa seconda ipotesi. Il docente che si assenta il 4.2.2003, il certificato medico è rilasciato il 5.2.2003 con la precisazione "dichiara di essersi ammalato dal 4.2.2002 e con tre giorni di prognosi, il periodo coperto dal certificato sarà dal 4.2.2003 al 6.2.2003.

Visita fiscale e obbligo di reperibilità durante la malattia.

L'istituzione scolastica o educativa oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio, in caso di docenti utilizzati o comandati, può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso le competenti ASL.

Il controllo non è disposto se il docente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.

Il docente che durante l'assenza per malattia per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza o di domicilio dichiarato all'amministrazione, deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

Il docente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. La permanenza del docente nel proprio domicilio durante le fasce orarie può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. Qualora debba allontanarsi durante le fasce di reperibilità dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

La modifica al comma 11 dell'art. 23 del CCNL 4.8.1995, apportata dall'art. 49 del CCNL del 26.5.1999 riguarda l'eliminazione dell'obbligo di disporre la visita fiscale avendo la nuova disposizione sostituito l'espressione "dispone" con "può disporre". Inoltre, viene sancito il divieto di disporre la visita fiscale in caso di ricovero in ospedale pubblico o convenzionato. Sulla richiesta di assenza per malattia è rimessa alla discrezione del dirigente scolastico disporre o meno la visita fiscale per accertare l'esistenza dell'infermità denunciata dal docente con il certificato medico, ciò vuol dire che è riconosciuta all'amministrazione la facoltà e non più l'obbligo di disporre la visita fiscale.

Modalità d'effettuazione della visita fiscale.

Le ASL devono garantire l'effettuazione delle visite di controllo domiciliare entro lo stesso giorno della richiesta. Le visite possono naturalmente essere eseguite anche in orari diversi dalle fasce orarie di reperibilità del dipendente. Il medico incaricato del controllo dello stato di malattia deve confermare o meno l'esistenza di una malattia che impedisce la temporanea prestazione del servizio.

Il medico incaricato del controllo invita il docente a riprendere il servizio nel primo giorno non festivo nel caso ritenga esaurita la malattia. Il docente se non riassume servizio deve produrre a giustificazione della propria assenza altra certificazione medica, in tal caso gli ulteriori certificati medici possono essere presi in considerazione solo se denunciano un'infermità diversa da quella presa in considerazione nella visita di controllo. Nel caso di riduzione del periodo di malattia il docente è tenuto a riassumere servizio alla data fissata dal medico di controllo, se non riassume servizio l'amministrazione è tenuta a diffidarlo preavvertendolo che l'inottemperanza

alla diffida comporta la dichiarazione di decadenza dall'impiego. Il medico di controllo ove modifichi la prognosi deve darne adeguata motivazione scritta. Eseguito il controllo, il medico deve redigere il relativo referto in triplice copia, due copie sono consegnate giornalmente all'ASL e la terza al docente.

Qualora il docente non accetti l'esito della visita di controllo deve eccepirlo, seduta stante, al medico, che avrà cura di annotarlo sul referto, in tale ipotesi il giudizio definitivo spetta al Capo del Servizio Medico Legale della Unità Sanitaria Locale. Nel caso in cui il docente non venga reperito al suo domicilio, il sanitario è tenuto a lasciargli l'invito a sottoporsi alla visita di controllo ambulatoriale per il primo giorno successivo non festivo. Va chiarito che l'obbligo di giustificare l'assenza dal domicilio durante la visita fiscale rimane comunque anche se il docente si è sottoposto alla visita ambulatoriale.

Assenza dal domicilio durante la malattia.

In caso di assenza al domicilio comunicato durante le fasce orarie, senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 12.9.1983, n. 463 convertito con modificazioni nella legge 11.11.1983 n. 638, si incorre nella perdita del diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia e nella misura del 50% per i rimanenti giorni per tutta la durata della malattia, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati dal precedente visita di controllo.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 3.2.1988, ha giudicato legittima la perdita dell'intero trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia in conseguenza della mancata visita fiscale domiciliare, per quanto concerne la perdita del 50% del trattamento economico per il periodo di malattia successivo ai primi 10 giorni, l'Alta Corte ha previsto un'ulteriore visita fiscale di controllo per rendere applicabile la sanzione. Pertanto solo nel caso il docente risulti assente ingiustificato alla seconda visita fiscale di controllo sarà possibile disporre la perdita della retribuzione nella misura del 50%. I dieci giorni rappresentano il periodo massimo per il quale è possibile operare la trattenuta della retribuzione. La trattenuta stessa dovrà essere commisurata alle effettive giornate d'assenza ingiustificata, se queste sono inferiori a 10. Ai fini della decadenza dal diritto al trattamento economico è necessario che il medico di controllo, constatata l'assenza del docente al proprio domicilio, gli lasci apposita comunicazione contenente l'invito a sottoporsi a visita ambulatoriale per il giorno successivo non festivo ed a giustificare l'assenza al domicilio alla scuola di appartenenza entro il termine di 15 giorni. Decorso il suddetto termine senza che il docente abbia prodotto alcuna giustificazione o, nel caso l'avesse prodotta, la stessa fosse ritenuta inidonea a giustificare l'assenza, l'amministrazione deve procedere alla trattenuta dello stipendio nella misura sopra specificata, dandone comunicazione all'interessato. La sanzione della perdita del trattamento economico non è applicabile nei casi in cui l'assenza al domicilio risulti dovuta a giustificati motivi che il docente ha l'onere di documentare. La Corte di Cassazione con sentenza in data 23.7.1998 ha affermato che l'assenza del dipendente dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per sottoporsi a trattamenti fisioterapici costituisce un giustificato motivo solo nel caso in cui il dipendente fornisca la prova dell'impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di effettuare tali cure utilizzando orari diversi. La Corte di Cassazione con sentenza in data 4.3.1996 ha affermato che deve considerarsi giustificata l'assenza al domicilio durante le fasce di reperibilità dovuta alla necessità di recarsi dal proprio medico curante per l'insorgere di una colica o per accertamenti urgenti. Una recente sentenza del Consiglio di Stato la 3142/2002 ha stabilito che il docente assente per malattia che non si fa trovare a casa dal medico fiscale non è sanzionabile sempre che l'assenza da casa sia dovuta a causa di forza maggiore oppure alla necessità di sottoporsi a visite mediche in orario coincidente con le fasce di reperibilità. Dopo la visita fiscale non esiste più obbligo di reperibilità per successivi controlli, un tale obbligo sarebbe limitativo del diritto di spostamento del dipendente, e talvolta non compatibile con le necessità terapeutiche (Corte di Cassazione, sentenza n. 1942 del 10.3.1990), tale precisazione però non è menzionata nelle norme del CCNL sottoscritto il 24.7.2003.

Visita di controllo all'estero.

La Corte di Cassazione con sentenza in data 9.10.1998 ha affermato che rientra nel dovere di diligenza del dipendente che si ammala all'estero accertarsi (anche mediante semplice telefonata) che effettivamente il datore di lavoro sia venuto a conoscenza dello stato di malattia e dell'indirizzo dove eventualmente effettuare la visita fiscale.

Visita fiscale effettuata presso un albergo.

La Corte di Cassazione con sentenza in data 9.10.98 ha affermato che è ammissibile che il domicilio del dipendente coincida non già con una abitazione, ma con un albergo. In tal caso il dipendente ha l'onere di comunicare con precisione l'indirizzo in cui far effettuare l'eventuale visita di controllo.

Per usufruire dei primi 18 mesi non è richiesta apposita domanda scritta, ma una semplice comunicazione scritta o orale che salvo impedimento deve essere fatta tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza. Tale comunicazione è prevista anche in caso di proroga dell'assenza per malattia.

La presentazione della domanda scritta è invece richiesta nel caso in cui il docente intenda usufruire degli ulteriori 18 mesi. Si propone la seguente modulistica:

MODELLO DI TRASMISSIONE CERTIFICATO MEDICO

Al Dirigente Scolastico

.....

..I..sottoscritt.....nat.. a..... il.....docente con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso codesta/o Circolo Didattico / Scuola Media/ Istituto Comprensivo / Istituto / Liceo, facendo seguito alla comunicazione del.....

TRASMETTE

ai sensi dell'art. 23, comma 10, del CCNL del 4.8.1995, modificato dall'art. 49 del CCNL del 26.5.1999 e dell'art. 17 del CCNL del 24.7. 2003, il certificato medico di giustificazione dell'assenza per malattia dal.....al.....gg....., rilasciato dal Dott..... in data..... .

Ai fini della visita medica di controllo domiciliare, ..I.. sottoscritt.. dichiara che l'ASL di competenza è la numero.....di.....

Durante il predetto periodo di assenza per malattia . . I . . sottoscritt.. risiederà in

..... via.
tel., fax email
ovvero c/o via
....., tel., fax
email

Data

Firma

.....

MODELLO DI DOMANDA D'ASSENZA PER MALATTIA OLTRE I 18 MESI.

Al Dirigente Scolastico

.....

... I ... sottoscritt... nat.. a.
..... i l. docente con contratto a tempo in-
determinato, in servizio presso codesta/o Circolo Didattico / Scuola Media/ Istituto Comprensi-
vo / Istituto / Liceo

PREMESSO

che a causa della malattia particolarmente grave.
ha già usufruito di un periodo di assenza dal servizio di 18 (diciotto) mesi

CHIEDE,

ai sensi dell'art. 23 comma 2 e 3 del CCNL del 4.8.1995 e dell'art. 17 del CCNL del 24.7.2003,
di poter usufruire di un ulteriore periodo di 18 (diciotto) mesi per la completa guarigione dalla
malattia e cioè dal al per complessivi giorni

Rimane a disposizione per gli eventuali accertamenti delle sue condizioni di salute, per il trami-
te dell'ASL competente ai sensi delle vigenti disposizioni.

Data

Firma

.....